



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI IGIENE URBANA VETERINARIA E DI TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 21/09/2015

INDICE

- Art. 1 - Definizioni ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Profili istituzionali e normative applicabili
- Art. 3 - Detenzione e maltrattamento di animali
- Art. 4 - Protezione, detenzione e commercio di fauna selvatica, salvaguardia dell'avifauna
- Art. 5 - Cattura di animali vaganti
- Art. 6 - Animali sinantropi
- Art. 7 - Avvelenamenti e trappole
- Art. 8 - Esposizione e commercializzazione di animali
- Art. 9 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi
- Art. 10 - Smaltimento di spoglie di animali
- Art. 11 - Animali d'affezione nei luoghi e locali pubblici e/o aperti al pubblico, nei mezzi di trasporto pubblici e nelle aree di sgambamento
- Art. 12 - Pet-therapy
- Art. 13 - Anagrafe canina, strutture di ricovero per cani, rinunzie alla proprietà e riconsegne dei cani ai proprietari
- Art. 14 - Gatti e colonie feline
- Art. 15 - Volatili d'affezione o da compagnia
- Art. 16 - Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari
- Art. 17 - Animali di acqua dolce e di mare
- Art. 18 - Altri animali a scopo di affezione e compagnia
- Art. 19 - Animali esotici
- Art. 20 - Animali da reddito in allevamento
- Art. 21 - Inconvenienti igienici
- Art. 22 - Disinfezione - Disinfestazione - Derattizzazione
- Art. 23 - Api e insetti impollinatori
- Art. 24 - Azioni per contrastare la proliferazione degli insetti molesti, in particolare la zanzara tigre, in aree urbane e rurali
- Art. 25 - Vespe, calabroni, api ed imenotteri aculeati
- Art. 26 - Azioni per contrastare la proliferazione dei ratti nelle aree urbane
- Art. 27 - Colombi ed altri volatili nei centri abitati
- Art. 28 - Organi di controllo e vigilanza
- Art. 29 - Sanzioni
- Art. 30 - Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le specie animali rientranti nelle sottoindicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

2. Si definisce:

- a. *animale d'affezione o da compagnia*: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Sono, altresì, compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici, se detenuti per le sopra citate finalità;
- b. *animale da reddito in allevamento a carattere familiare*: specie zootecnica (ad es. bovini, suini, equini, ovini, caprini, per un quantitativo massimo, comprensivo di ogni specie, di n.10 capi, ed animali di bassa corte, quali galline, conigli, ecc - per un quantitativo massimo, comprensivo di ogni specie, di n.30 capi), allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare;
- c. *allevamento di tipo aziendale* : allevamento zootecnico di tipo aziendale di cui all'art.8 della L.R. n.13/1990;
- d. *allevamento di tipo industriale*: allevamento zootecnico di tipo industriale di cui all'art.9 della L.R. n.13/1990;
- e. *animale sinantropo*: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: roditori, blatte, insetti, altri artropodi di interesse sanitario e veterinario, etc.);
- f. *animali esotici*: specie di mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi ed invertebrati (come definiti dell'art. 1 della L.R. Marche n. 12/2002), non autoctoni nel territorio nazionale o che non hanno colonizzato il territorio medesimo in seguito a fenomeni di espansione naturale. L'elenco delle specie di animali esotici è indicato dalla D.G.R. Marche n. 1173 del 10/10/2005 e, di norma, aggiornato annualmente;
- g. *gatto libero*: il gatto, non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti;
- h. *colonia felina*: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo;
- i. *fauna selvatica*: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- j. *allevamento a scopo di commercio*: la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 5 femmine, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, o di 30 cuccioli per anno;
- k. *commercio di animali da compagnia*: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

3. Il presente Regolamento si applica, altresì, agli inconvenienti igienico-ambientali presenti nel territorio comunale, ossia a tutte quelle situazioni in cui fattori di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

4. Si definisce, altresì:

- a. *disinfezione*: l'insieme di operazioni poste in atto per distruggere gli agenti patogeni di contaminazione (microbi e virus) presenti in un determinato ambiente;

- b. *disinfestazione*: l'insieme di operazioni per la lotta integrata volte alla prevenzione ed all'eliminazione degli organismi animali agenti di malattia o vettori attivi e passivi (zanzare, blatte, acari, imenotteri pungitori etc.) responsabili di determinare, direttamente o indirettamente, particolari forme patogene nell'uomo e negli animali;
- c. *derattizzazione*: l'insieme di operazioni per la lotta integrata volte alla prevenzione ed al controllo demografico dei ratti;
- d. *biocidi*: i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presenti nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici;
- e. *inconveniente igienico*: tutte quelle situazioni in cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2 - Profili istituzionali e normative applicabili

1. Il D.P.R. 31/03/1979 (art. 3) conferisce ai Comuni la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Ai sensi del R.D. n.45 del 03/02/1901, del R.D. n. 265 del 27/07/1934 e del D.P.R. n.4 del 14/01/1972, il Sindaco, nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia sanitaria, si avvale dell'Azienda ULSS (ora ASUR).
3. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. n.320 del 08/02/1954, agli artt. 17, 18 e 24 prevede che qualsiasi concentrazione di animali deve essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente. I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrano nella definizione di "concentrazione di animali".
4. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente Regolamento.
5. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre, ai sensi del D. Lgs. n.267/2000, provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale di competenza.
6. La Legge n.157 dell'11/02/1992 determina le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
7. La Legge n.189 del 20/07/2004 detta le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
8. La legge n.201 del 4/11/2010 dispone la ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia.
9. Il Comune, in base alla Legge n.281/1991 e alla Legge Regionale Marche n.10/1997, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
10. La Regione Marche ha dato attuazione alle disposizioni della L.R. n.10/1997 (Regolamento Regionale n.2/2001), ha disciplinato la materia della detenzione e commercio di animali esotici (L.R. n.12/2002 e D.G.R. n.1173/2005), ha dettato disposizioni

sulle terapie complementari (D.G.R. n.1172/2005 e D.G.R. n.340/2006 in tema di pet-therapy) e sui cimiteri per animali da affezione (L.R. n.3/2005 e Regolamento Regionale n.3/2009).

Art. 3 - Detenzione e maltrattamento di animali

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.
2. Chiunque conviva o detenga un animale, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e le caratteristiche individuali; in particolare deve:
 - a. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - b. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - c. prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
 - d. garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - e. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - f. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
3. Nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, è vietato a chiunque:
 - a. detenere gli animali legati alla catena e in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessario, nonché senza protezione dal sole e dalle intemperie;
 - b. detenere animali in condizioni di isolamento fisico o sensoriale o in luoghi che non consentono un costante controllo del loro stato di salute o del loro benessere, nonché privarli dei contatti sociali tipici della specie;
 - c. isolare gli animali in rimesse, cantine o terrazze o comunque in altri luoghi confinati, in modo permanente, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento, senza possibilità alcuna di accesso all'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare;
 - d. allevare e consumare a scopi alimentari cani e gatti;
 - e. separare i cuccioli dalla fattrice prima dei novanta giorni di vita per i cani e di sessanta giorni di vita per i gatti;
 - f. detenere animali in gabbia se non per il tempo necessario al loro trasporto fino all'arrivo a destinazione ovvero per esigenze sanitarie qualora prescritto dal medico veterinario;
 - g. detenere gli animali nel greto, nelle sponde e sugli argini dei corsi d'acqua, nonché nelle adiacenze degli stessi ove è possibile l'erosione, e in prossimità della costa ove queste siano soggette a mareggiate;
 - h. vendere o cedere a qualsiasi titolo animali a minori di anni diciotto.
4. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e di sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.
5. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento (compresa la bicicletta), fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada.
6. E' vietato condurre le cagne, nei loro periodi di calore, in locali pubblici o aperti al pubblico e nelle aree di sgambamento per cani.
7. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali e l'addestramento a tal fine.

8. E' vietato aizzare cani contro persone o altri animali, ovvero eccitarli all'aggressione o alla difesa in forme non adeguate.

9. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. In particolare, fatti salvi eventuali risvolti penali, è sempre vietato far indossare agli animali collari o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici anche se inattivi o altri strumenti coercitivi che cagionano sofferenza o stress.

10. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e negli altri casi previsti dalla legge.

11. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse.

12. E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie per l'arte di strada e per la pratica dell'accattonaggio.

13. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici.

14. Fatte salve le norme vigenti di settore, il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:

- a. l'aerazione del veicolo;
- b. la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
- c. la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

15. Solamente nei casi previsti dalla normativa vigente, il medico veterinario può sopprimere animali d'affezione in modo eutanasico e con preventiva anestesia.

16. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.

Art. 4 - Protezione, detenzione e commercio di fauna selvatica, salvaguardia dell'avifauna

1. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente.

2. Negli interventi di restauro o ristrutturazione edilizia di immobili, così come nelle attività di potatura di essenze arboree, effettuati durante i periodi di riproduzione e nidificazione dell'avifauna protetta, è vietato danneggiare o distruggere i nidi abitati ed asportarne le uova; per le specie non protette, è consentita la rimozione/spostamento dei nidi, purché venga comunque salvaguardata la sopravvivenza delle nidiate.

Art. 5 - Cattura di animali vaganti

1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'ASUR competente per territorio.

Art. 6 - Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi del D. Lgs. n.267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene urbana, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'ASUR di competenza ed in collaborazione con gli Enti eventualmente interessati, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

2. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, il Comune ne promuove la salvaguardia e ne riconosce il ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

Art. 7 - Avvelenamenti e trappole

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli.

2. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalarlo alle Autorità Competenti ai sensi delle Ordinanze del Ministero della Salute vigenti all'epoca dell'evento.

Art. 8 - Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di vendita in esercizi commerciali o di esposizioni in fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali non devono essere sottoposti ad eccessivo stress e turbati od alterati nei loro naturali comportamenti e nelle funzioni morfo-fisiologiche.

2. Durante l'esposizione e il commercio di animali devono essere assicurati, anche durante la chiusura:

- a. un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
- b. una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
- c. un adeguato periodo d'illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
- d. un numero di gabbie con dimensioni idonee anche in relazione alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
- e. i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri.

3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute e in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiomorfologiche della specie e alla durata del trasporto. In ogni caso i cani e i gatti venduti e/o ceduti, devono essere di età superiore ai 2 mesi ed i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina.

4. E' altresì vietato:

- a. esporre animali alla presenza di raggi solari diretti e, qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende o comunque di mezzo idoneo a creare un'ombra artificiale;

- b. somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza di terzi, o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
- c. esporre animali che non siano in buone condizioni di salute, che dovranno invece essere ricoverati immediatamente in appositi spazi dedicati.

Art. 9 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'ASUR competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 1.bis Per le finalità di cui al comma 1, è raccomandata l'adozione delle misure di salvaguardia degli animali previste dalle apposite "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", redatte dalla Commissione Scientifica CITES nell'anno 2012.
2. E' vietato esporre cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi e soggetti non svezzati delle altre specie animali; il divieto non si applica alle esposizioni senza scopo di lucro organizzate da associazioni animaliste con finalità di promuovere le adozioni dei predetti animali.
3. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati e in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
4. E' consentita l'esposizione unicamente degli animali che abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dall'ASUR.
5. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'ASUR, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo le prescrizioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 10 - Smaltimento di spoglie di animali

1. Lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento, deve avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento CE 2009/1069 e ss.mm.ii..
2. Il seppellimento degli animali d'affezione è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa autorizzazione del medico veterinario che attesti l'esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.
3. I cimiteri per gli animali d'affezione:
 - a. sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'art. 824 del Codice Civile, limitato ai cimiteri per salme;
 - b. sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ASUR per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica.

4. Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto dell'art.10 della L.R. n.3/2005 e dell'art.13 del Regolamento Regionale n.3/2009.

Art. 11 - Animali d'affezione nei luoghi e locali pubblici e/o aperti al pubblico, nei mezzi di trasporto pubblici e nelle aree di sgambamento

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954, hanno l'obbligo di:

- a. applicare il guinzaglio ai cani e portare con sé la museruola da applicarsi in caso di rischio per l'incolumità delle persone e animali o su richiesta delle autorità competenti, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b. applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto;
- c. osservare quanto previsto dalle ordinanze contingibili ed urgenti del Ministero della Salute in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- d. chiunque conduca il cane in ambito urbano, di munirsi di appositi mezzi di raccolta delle feci emesse dagli stessi animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade, delle aiuole, delle aree attrezzate e di ogni altro spazio pubblico o aperto al pubblico;
- e. in caso di defecazione del cane, i proprietari o detentori, hanno l'obbligo di ripulire immediatamente ogni area o spazio pubblico o aperto al pubblico;
- f. ai detentori di cani che abbaiano solitamente, soprattutto nelle ore notturne e disturbano la quiete pubblica, di impedire che ciò avvenga, usando tutte le misure preventive necessarie.

2. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche di sgambamento per cani appositamente individuate ed allestite dal Comune. Riguardo le modalità di fruizione di dette aree, trova applicazione l'apposito "Disciplinare per l'utilizzo delle aree adibite alla sgambatura dei cani", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 13/1/2015 e ss.mm.ii.

3. E' vietato condurre o lasciare entrare cani nei luoghi destinati all'esercizio del culto, negli ospedali, nei mercati al chiuso, nei teatri, nei cinematografi. Nelle scuole può essere consentita la presenza di cani se previsto da progetti di pet therapy di cui al successivo articolo 12.

Nei cimiteri è consentito l'accesso di cani al seguito del proprietario, purché muniti di guinzaglio e all'occorrenza museruola, avendo cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno: al riguardo, il detentore dovrà essere munito di paletta e buste per raccogliere le deiezioni ed impegnarsi a pulire con l'acqua delle fontanine. I cani non dovranno accedere nei campi di inumazione né in zone piastrellate in marmo o con altri materiali non "drenanti" e quindi non facili da pulire a fondo.

4. Il cane, al seguito del proprietario o detentore, può accedere nei modi consentiti dal presente comma agli esercizi pubblici ed agli uffici aperti al pubblico, avendo cura che non sporchi e che non crei disturbo o danno, fermo restando che:

- a) chi conduce cani negli esercizi e negli uffici pubblici, deve farlo usando il guinzaglio e la museruola;
- b) agli esercizi pubblici, commerciali ed ai locali aperti al pubblico, viene concessa la facoltà di rifiutare l'entrata ai cani, purché espongano all'ingresso ed in modo visibile il logo indicante il divieto.

5. È fatto divieto di detenere o consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei locali adibiti alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di generi alimentari.

6. E' fatto altresì divieto di:

- a) detenere i cani sui terrazzi o in spazi che permettano agli escrementi di imbrattare piani sottostanti o spazi pubblici;
- b) tenere cani da guardia e/o cani aggressivi che possano arrecare danni a persone, animali o cose, al di fuori dai recinti. Se il cane è detenuto in proprietà confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, le recinzioni devono essere costruite e conservate in modo da evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle o oltrepassarle con la testa, o possa mordere o arrecare danni a persone, cose o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione;
- c) introdurre lungo le piste ciclopedonali cani non assicurati al guinzaglio e qualsiasi altro animale;
- d) pascolo e permanenza di bestiame vario lungo le piste ciclopedonali e relativi spazi limitrofi (argini, sponde, scarpate, banchine ecc).

7. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti o addestrati come cani guida, ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

8. Nei mezzi pubblici i gatti e gli altri animali d'affezione, non compresi nei precedenti commi, devono essere trasportati in idonei contenitori.

Art. 12 - Pet-therapy

1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali sulle terapie complementari (D.G.R. n.1172/2005 e D.G.R. n.340/2006), il Comune promuove le iniziative e le attività con la finalità:
 - a. di agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy;
 - b. di agevolare la detenzione degli animali presso le strutture e gli esercizi pubblici quali ristoranti, alberghi, campeggi, etc.
 - c. di agevolare e consentire la presenza di animali utilizzati in attività di pet-therapy, in particolar modo di cani a ciò validati e riconosciuti, nei luoghi di cura e di riabilitazione delle persone ivi ricoverate e/o ospitate.

Art. 13 – Anagrafe canina, strutture di ricovero per cani, rinunzie alla proprietà e riconsegne dei cani ai proprietari.

1. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip (ovvero entro 60 giorni dalla nascita per i cuccioli), da eseguirsi a cura del Servizio Veterinario dell'ASUR o di medici veterinari liberi professionisti autorizzati.
2. Nei casi di detenzione dei cani prevalentemente in spazi chiusi, all'interno di una recinzione, la superficie del box dovrà essere di mq.8 per ogni cane, compresa la parte coperta. La recinzione dovrà essere aperta all'esterno almeno su un lato ed avere una sufficiente illuminazione ed aerazione.
3. Per le attività di commercio (negozi per cani), ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 6/2/2003, recepito con D.P.C.M. n. 358 del 28/02/2003 e dalla Regione Marche con D.G.R. n.1172/2005, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono quelle indicate nella tabella appresso riportata:

DIMENSIONE DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO			
Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq	Superficie minima del terreno adiacente al box per il movimento del cane in mq	
		fino a 3 cani: mq per ciascun cane	oltre 3 cani: mq per ciascun cane
fino a 10 Kg	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30 Kg	1,5	2,0	1,5
oltre i 30 Kg	2,0	2,5	2,0

Tali requisiti si applicano alle attività di commercio con esclusione delle toelettature. I requisiti non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso un Canile/Rifugio, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 10 della L.R. n.10/97, nel rispetto delle procedure e dei criteri che saranno determinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

5. I proprietari dei cani, catturati dal Servizio Veterinario della ASUR poiché vaganti nel territorio comunale e successivamente ricoverati al canile sanitario, sono tenuti al pagamento delle spese sostenute dal Comune per il mantenimento e dalla ASUR per la cattura ed i trattamenti sanitari necessari.

6. Per gli allevamenti di cani di cui all'art. 1, lett. J del presente regolamento in apposite strutture ricettive, la superficie del box per ogni singolo cane dovrà essere quella indicata al comma 2.

7. Gli allevamenti di cani e similari ed i centri di addestramento dovranno essere ubicati nel territorio nel rispetto dei divieti e delle limitazioni previste dall'art.20.

Art. 14 – Gatti e colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della legislazione vigente (Legge n.281/91 e L.R. n.10/97).

2. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come "gattari" e "gattare", si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline. Chi intende accudire una colonia felina ne potrà fare richiesta al Comune che, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASUR (tenuto conto del numero delle colonie già affidate e delle conoscenze in materia di cura dei gatti possedute dall'istante), ove ritenga di poter accogliere la domanda, provvederà a rilasciare un'apposita attestazione di riconoscimento indicante la qualifica di "gattaro" o di "gattara" ed individuerà la colonia o le colonie affidate. L'attestazione verrà revocata qualora il comportamento del "gattaro" o della "gattara" risulti in contrasto con la normativa vigente, nonché con le disposizioni impartite dal Comune o dal Servizio Veterinario dell'ASUR. Al "gattaro" ed alla "gattara" è consentito l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat pubblico e ad uso pubblico e/o privato, previo accordo con i proprietari, del territorio comunale nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.

3. Chiunque, compresi i “gattari” e le “gattare”, provveda ad alimentare i propri gatti o altri animali, è obbligato a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, ed è per tali effetti obbligato a:

- a. evitare la dispersione di alimenti;
- b. non sporcare il suolo pubblico, ad uso pubblico ed in uso ai cittadini;
- c. non lasciare direttamente il cibo sul suolo;
- d. provvedere all’immediata e completa pulizia dei luoghi dopo ogni pasto degli animali.

Il Comune può, sentita l’ASUR, individuare appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti, da segnalare mediante opportuna cartellonistica.

4. Spetta all’ASUR l’identificazione delle colonie feline, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite nelle colonie.

5. Le associazioni protezionistiche regolarmente iscritte all’albo regionale possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute, l’igiene e le condizioni di sopravvivenza, previo accordo con il Servizio Veterinario dell’ASUR e con il Comune.

6. Le colonie feline identificate non possono essere spostate dal loro “habitat”. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono (quindi composta anche da un solo felino allo stato libero) e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell’ASUR.

7. La cattura dei gatti liberi è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.

8. In materia di gatti e colonie feline, si applicano altresì le disposizioni della vigente normativa regionale (artt. 14, 14 *bis* e 14 *ter* della L.R. n.10/1997).

Art. 15 – Volatili d’affezione o da compagnia

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 3 del Regolamento, chiunque sia proprietario o possieda volatili d’affezione o compagnia deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere;
- b. qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc;
- c. le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d’aria ed alle intemperie;
- d. deve essere assicurata una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell’ambiente esterno;
- e. le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
- f. qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;

- g. le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 16 – Animali d’affezione e compagnia detenuti in terrari

1. Fatto salvo quanto previsto all’art 3 del Regolamento, chiunque sia proprietario e possieda un animale d’affezione o da compagnia, detenuto in terrario, deve osservare le seguenti prescrizioni:
- a. le dimensioni e le caratteristiche (esposizione alla luce, temperatura, umidità, etc.) del terrario devono tener conto delle esigenze etofisiomorfologiche della specie;
 - b. gli animali vivi, utilizzati per l’alimentazione, devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 17 – Animali di acqua dolce e di mare

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 3 del Regolamento, chiunque sia proprietario e possieda animali di acqua dolce e di mare deve osservare le seguenti prescrizioni:
- a. gli animali devono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiomorfologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento;
 - b. in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione e condizioni chimico-fisiche dell’acqua;
 - c. è vietato l’uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

Art. 18 –Altri animali a scopo di affezione e compagnia

1. Fatto salvo quanto previsto all’art 3 del Regolamento, la detenzione di altri animali a scopo di affezione e compagnia, solitamente allevati a scopo industriale e/o non allevati a scopo di affezione, deve essere soggetta a comunicazione al Comune, previo parere favorevole dell’ASUR, per l’eventuale valutazione del rischio sanitario.
2. Il Servizio Veterinario dell’ASUR può individuare le fattispecie che non necessitano del preventivo parere ai sensi del precedente comma 1.

Art. 19 – Animali esotici

1. I detentori, a qualsiasi titolo, di esemplari appartenenti alle specie di animali esotici, effettuano una comunicazione al Comune nel quale è esercitata la detenzione. La comunicazione deve contenere una dichiarazione redatta secondo la modulistica predisposta dalla Regione Marche, attestante la conoscenza, da parte del detentore, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali, nonché la conoscenza delle disposizioni vigenti relative ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e delle aree ad essi destinati; la medesima comunicazione è corredata della documentazione atta a consentire l’esatta identificazione degli animali e a dimostrarne la legittima provenienza, rilasciata ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.

2. I detentori di cui al comma 1 devono comunicare, altresì, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti, nonché le eventuali nascite. La predetta comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento e deve essere redatta secondo la modulistica predisposta dalla Regione Marche.

3. Il commercio delle specie di animali esotici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l'attività è svolta, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda in base al parere favorevole dell'ASUR. La domanda di autorizzazione, da redigersi secondo la modulistica predisposta dalla Regione Marche, è inoltrata al Comune tramite il Servizio Veterinario della ASUR ed è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'idoneità, secondo le disposizioni vigenti, delle strutture e dei ricoveri destinati agli animali, nonché la conoscenza, da parte del commerciante, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali.

4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di denunciare al Comune entro 10 giorni, tramite il Servizio Veterinario dell'ASUR, la cessazione dell'attività per cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 3, nonché di rilasciare, al momento della cessione, la documentazione idonea a consentire l'esatta identificazione degli animali ed a dimostrarne la legittima provenienza, ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.

5. La detenzione senza la comunicazione di cui al comma 1 ed il commercio senza l'autorizzazione di cui al comma 3 comportano l'emissione da parte del Comune del provvedimento di sequestro degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli animali medesimi, a spese del soggetto al quale questi sono stati sequestrati, presso un idoneo centro di ricovero.

Art. 20 – Animali da reddito in allevamento

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti specifiche per materia (in particolare quelle per evitare il rischio di malattie infettive), è vietato detenere ed allevare animali di diversa specie quali equini, bovini, ovini, caprini, suini ed animali da cortile quali polli, piccioni, conigli ecc. nel centro abitato del capoluogo e delle frazioni, così come delimitato con deliberazione della G.C. n. 77 del 25/05/2007 e s. m. e i. in conformità all'art. 4 del vigente Codice della Strada, nonché ad una distanza inferiore a m. 300 dal relativo perimetro, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. E' consentito detenere ed allevare animali di diversa specie quali equini, bovini, ovini, caprini, suini ed animali da cortile quali polli, piccioni, conigli ecc. ad una distanza superiore a m.300 dal perimetro del centro abitato del capoluogo e delle frazioni, così come delimitato con deliberazione della G.C. n. 77 del 25/05/2007 e s. m. e i., in conformità all'art. 4 del vigente Codice della Strada, purché l'allevamento venga posto ad almeno m.100 dal confine di proprietà edificata o edificabile.

3. Il divieto e le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano:
- agli allevamenti zootecnici aziendali e/o industriali esistenti ed autorizzati ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia;
- agli esercizi commerciali debitamente autorizzati alla vendita di tali tipologie di animali;
- alla detenzione di animali nell'ambito di manifestazioni autorizzate (ad es. rievocazione storica della Quintana, fiere espositive, mercati e simili), per il periodo strettamente necessario all'espletamento della manifestazione.

4. Il divieto e le limitazioni di cui ai commi 1 non si applicano altresì agli allevamenti a scopo familiare di cui all'art. 1 comma 2 lett b) di polli, piccioni, conigli o altri piccoli animali

da cortile che, purché non insistano all'interno del perimetro del centro abitato del capoluogo o delle frazioni, sono consentiti alle seguenti condizioni:

- a) l'allevamento deve distare almeno m.10 dal confine di proprietà del detentore ed almeno m. 20 dal confine di ogni proprietà edificata o edificabile;
- b) l'allevamento deve essere destinato all'auto consumo, ossia all'alimentazione del proprio nucleo familiare, fermo restando che il totale degli animali, comprensivo di ogni specie, non deve superare i n.30 capi;
- c) il terreno nel quale sono detenuti gli animali deve essere recintato, assodato e sistemato in modo tale che non vi ristagnino acque piovane o di altra provenienza;
- d) il recinto deve essere tenuto costantemente pulito, onde evitare esalazioni maleodoranti ed accumulo di escrementi o residui putrescibili;
- e) devono essere adottati opportuni trattamenti contro le mosche;
- f) i ricoveri/stalle/altre strutture a servizio dell'allevamento devono essere conformi alla vigente normativa urbanistico-edilizia;

5. Gli allevamenti a scopo familiare di animali da cortile esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al precedente comma entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

6. Gli allevamenti di animali quali equini, bovini, ovini, caprini, suini, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, collocati a distanza non regolamentare rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2, dovranno essere rimossi entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e l'area dove insisteva l'allevamento dovrà essere sottoposta a bonifica.

7. E' consentito detenere ed allevare animali a carattere familiare di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) quali equini, bovini, ovini, caprini, suini, ad una distanza superiore a m.300 dal perimetro del centro abitato del capoluogo e delle frazioni, rispettando le seguenti condizioni:

- l'allevamento deve distare almeno m.50 dal confine di proprietà edificata e/o edificabile più vicina elevati a ml. 100 in caso di detenzione ed allevamento di suini. La distanza va applicata anche allo stato brado;
- il totale degli animali, comprensivo di ogni specie, non deve superare i n.10 capi;
- i ricoveri/stalle/altre strutture a servizio dell'allevamento devono essere conformi alla vigente normativa urbanistico-edilizia;
- il terreno nel quale sono detenuti gli animali deve essere recintato, assodato e sistemato in modo tale che non vi ristagnino acque piovane o altra provenienza;
- il recinto deve essere tenuto costantemente pulito onde evitare esalazioni maleodoranti ed accumulo di escrementi o residui putrescibili;
- devono essere adottati opportuni trattamenti contro le mosche.

8. Per gli allevamenti a carattere industriale si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n.13/1990.

9. Tutte le distanze indicate ai commi precedenti debbono essere riferite al perimetro degli allevamenti comprensivi degli spazi di stabulazione. All'interno di tali perimetri debbono essere contenuti gli allevamenti allo stato brado.

Art. 21 - Inconvenienti igienici

1. Il Comune, al momento della segnalazione di un inconveniente igienico da parte di chiunque, deve attivarsi attraverso:
 - a. l'avvio dei procedimenti di verifica avvalendosi degli Uffici comunali, dell'ASUR o della Polizia Municipale e degli altri organi di vigilanza e controllo competenti;
 - b. l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza (diffide, ordinanze, etc.);
 - c. la vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati.
2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 lett. b), ove possibile, il Comune può effettuare l'intervento d'ufficio salvo il recupero delle spese.

Art. 22 - Disinfezione - Disinfestazione - Derattizzazione

1. Il Comune provvede all'esecuzione d'interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il controllo di agenti infestanti presenti sulle aree pubbliche ed immobili di competenza comunale. Nei restanti casi gli interventi di cui sopra competono alle proprietà delle aree e degli immobili o a chi ne ha l'effettivo uso, comprese le pubbliche amministrazioni che ne hanno la titolarità.
2. Nel caso in cui, per le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di ambienti privati esterni e/o confinati, il cittadino si avvalga d'imprese private specializzate, il Comune può richiedere alle stesse il piano generale organizzativo/operativo contenente le modalità di esecuzione degli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
3. Nel corso delle operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, chiunque deve impiegare modalità e precauzioni tali che i biocidi utilizzati non arrechino danno in alcun modo alle persone e ad altre specie di animali non bersaglio, osservando le cautele indicate nelle schede tecniche e di sicurezza di ciascun prodotto e le disposizioni dettate dalle ordinanze contingibili ed urgenti del Ministero della Salute in materia.

Art. 23 - Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase della fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e successivo alla fioritura, ogni trattamento potenzialmente dannoso alle api e agli altri insetti impollinatori deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, nei frutteti e nei vigneti è obbligatorio l'asporto totale della massa sfalciata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo quando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Art. 24 - Azioni per contrastare la proliferazione degli insetti molesti, in particolare la zanzara tigre, in aree urbane e rurali

1. Nelle aree private tutti i cittadini sono tenuti, mediante l'adozione di comportamenti idonei, a prevenire la formazione di ambienti adatti allo sviluppo degli insetti molesti, in particolare a:

- a. non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
 - b. svuotare, settimanalmente, contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc.;
 - c. coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture quali teli di plastica o reti anti zanzara o coperchi, evitandone il ristagno d'acqua;
 - d. provvedere ad ispezionare e pulire periodicamente i canali di scolo, i fossi, le grondaie e le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, al fine di favorire il deflusso delle acque;
 - e. trattare periodicamente (da aprile a ottobre) con prodotti larvicidi i siti nei quali non è possibile evitare i ristagni d'acqua (pozzetti, caditoie, grigliati dei garage, etc.).
 - f. provvedere ad effettuare periodici interventi di derattizzazione e di disinfestazione larvicida ed adulticida;
 - g. provvedere a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali sfusi suscettibili di dilavamento e/o ruscellamento a causa dell'azione della pioggia, per impedirne la fuoriuscita;
 - h. provvedere alla copertura e protezione di materiali sfusi e/o polverulenti suscettibili di dispersione eolica mediante idonei sistemi di contenimento;
 - i. provvedere alla pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare i cattivi odori, presenza di escrementi, avanzi di pasti, nonché ad eliminare animali morti e materiale putrescente;
 - j. provvedere a sgomberare i rifiuti ed i materiali allo stato di abbandono, effettuando il conseguente smaltimento a norma di legge;
 - k. provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale e/o a ridosso di marciapiedi, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
 - l. provvedere al taglio dell'erba alta (in modo che il manto erboso non superi 20 cm. di altezza) ed alla rimozione dei residui vegetali;
 - m. provvedere a non accumulare scarti organici (sfalci e potature) nelle aree scoperte private o condominiali;
 - n. provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo.
2. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.
3. I Consorzi, gli Enti e le Istituzioni che gestiscono comprensori e i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche, se necessario.
4. L'obbligo di cui al comma precedente si applica altresì ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi, aree di scavo, etc.).
5. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati, dovranno a propria cura:
- a. coprire i pneumatici, nel caso di stoccaggio superiore a 15 giorni, con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta o ristagno di acqua piovana (anche sul telo stesso);
 - b. eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;

c. evitare l'utilizzo di copertoni come zavorre per teli plastici o in altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto.

6. Coloro che gestiscono i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione tale da eliminare i focolai larvali presenti.

Art 25 - Vespe, calabroni, api ed imenotteri aculeati

1. I Vigili del Fuoco garantiscono a titolo gratuito gli interventi in ambito pubblico e privato nelle situazioni definite dal Ministero dell'Interno con circolare del 3 giugno 2000 e riportate al successivo comma 5.

2. Le ditte private possono eseguire gli interventi di disinfestazione che non rientrino nella casistica di cui sopra, con spese a carico del richiedente.

3. Il Comune è disponibile, se richiesto per identificare gli sciami di api, a provvedere ad informare gli apicoltori di zona che possono, pur non sussistendo nessun obbligo, provvedere alla rimozione del favo.

4. Il Comune garantisce gli interventi di disinfestazione e rimozione di nidi di vespe, calabroni ed imenotteri aculeati in genere, nelle aree e strade ad uso pubblico e nei fabbricati di pertinenza comunale.

5. I Vigili del Fuoco garantiscono gli interventi in ambito pubblico e privato nelle situazioni di:

- a. impossibilità di isolare i locali all'interno dei quali insistono sciami di insetti;
- b. impossibilità di allontanamento, sia pur temporaneo, delle persone vulnerabili;
- c. situazione di crisi per gruppi sociali;
- d. dimensioni straordinarie degli sciami e/o dei favi;
- e. rischio o difficoltà di accesso ai siti;
- f. richiesta, da parte dei Servizi localmente preposti alla disinfestazione, nei casi in cui siano necessari strumenti e mezzi in dotazione ai Vigili del Fuoco.

Art. 26 - Azioni per contrastare la proliferazione dei ratti nelle aree urbane

1. Per evitare situazioni di degrado urbano con rilevanze igienico - sanitarie, al fine di ridurre l'infestazione da ratti nelle aree urbane, è obbligatorio provvedere nelle aree di proprietà a:

- a. mantenere pulite le aree esterne evitando di tenervi materiale stoccato alla rinfusa;
- b. non abbandonare i rifiuti ma conferirli correttamente;
- c. predisporre dei contenitori appositi in caso di compostaggio domestico, collocandoli in un'ideale area dedicata;
- d. rimuovere dalle ciotole, al termine del pasto, i residui alimentari somministrati agli animali da affezione e da cortile;
- e. conservare in contenitori chiusi gli alimenti per gli animali;
- f. provvedere, negli spazi scoperti di pertinenza o nelle aree incolte, al taglio periodico dell'erba (in modo che il manto erboso non superi 20 cm. di altezza) e/o delle specie vegetali infestanti, evitando assolutamente depositi permanenti o temporanei di materiali e cose.

2. Nelle aree di competenza comunale, oggetto d'intervento di derattizzazione, è fatto assoluto divieto di:

- a. danneggiare o sottrarre le postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;

- b. toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;
- c. introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola;
- d. abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all'interno delle aree pubbliche o private interessate dall'intervento.

3. E' fatto obbligo ai titolari di tutti i pubblici esercizi e/o aziende ricettive dove si svolge l'attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, di effettuare adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire ed impedire la presenza di ratti.

4. L'apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere preceduta, a carico della ditta esecutrice dei lavori, da un'adeguata azione preventiva di derattizzazione che deve essere ripetuta annualmente e per tutta la durata del cantiere, con almeno due interventi effettuati nel periodo invernale.

5. In ambito urbano, i proprietari o affittuari d'immobili e/o terreni devono provvedere ad una loro adeguata manutenzione in modo da impedire l'accesso ai ratti e la conseguente formazione di focolai di infestazione.

Art. 27 - Colombi ed altri volatili nei centri abitati

1. Al fine di evitare problemi igienico-sanitari conseguenti all'eccessiva proliferazione e diffusione di colombi od altri volatili, per tutelare il decoro urbano e per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, su tutto il territorio comunale è vietato somministrare alimenti ai colombi nonché disperdere o abbandonare rifiuti alimentari nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici e spazi privati, balconi e davanzali. La somministrazione di alimenti è consentita solo ed esclusivamente nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale, ove sono installate apposite mangiatoie.

2. Al fine di salvaguardare il vicinato, la somministrazione di alimenti in corti, spazi privati, balconi e finestre è vietata, salvo autorizzazione del Comune, previa adozione di tutti i necessari accorgimenti e sistemi di prevenzione della diffusione di guano e della conseguente pulizia dell'area.

3. Allo scopo di impedire che i componenti chimici del guano dei colombi o di altri volatili e l'azione meccanica del becco e delle zampe deteriorino le strutture architettoniche e creino degrado per l'igiene urbana ed al fine di prevenire possibili trasmissioni di patologie all'uomo (zoonosi), i proprietari di immobili devono porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia.

4. I gestori/proprietari dei sopraservizi pubblici quali linee telefoniche, telegrafiche, condutture in genere, etc., sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, all'adozione degli opportuni provvedimenti per impedire ai colombi di posarsi e/o nidificare, al fine di evitare il crearsi di inconvenienti igienico-sanitari sulla pavimentazione e/o sulle facciate degli immobili.

5. Il Comune, con l'ausilio dell'ASUR, ha il compito di monitorare le situazioni di rischio legate alla presenza di posatoi e siti di nidificazione dei colombi o altri volatili e di attivarsi per la pulizia di tutte quelle aree pubbliche, dove si registra la forte presenza di materiale fecale. Per quanto riguarda le specifiche competenze del Sindaco per la tutela della salute e dell'igiene pubblica, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

6. L'attività di controllo dei danni causati dai colombi, sia in ambito urbano che extraurbano, viene effettuata dal Comune mediante adozione delle specifiche misure previste

nel Piano Provinciale di Controllo del Colombo o Piccione di città, recepito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 28 - Organi di controllo e vigilanza

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento e delle eventuali ordinanze attuative, sono preposti gli organi cui le leggi ed i regolamenti attribuiscono il potere di vigilanza e controllo, la Polizia Municipale, il personale ispettivo e di vigilanza dell'ASUR, nonché le Guardie Zoofile che rivestono funzioni di polizia giudiziaria.
2. I predetti organi sono tenuti ad esercitare prontamente il controllo sul rispetto del presente Regolamento anche a seguito di segnalazioni da parte di singoli cittadini.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della Legge n.689 del 24/11/1981 in materia di accertamento delle violazioni amministrative e di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

Art. 29 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia già punito da altra specifica norma di legge o regolamento, ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e succ. mod., con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.689/81.
2. Le sanzioni amministrative di cui sopra si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità penale o civile a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.
3. In conseguenza dell'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1, l'Ufficio Ambiente attiva il procedimento amministrativo per il ripristino dello stato dei luoghi in danno del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 30 - Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti.
2. Il presente Regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 50 del vigente Statuto Comunale.
4. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte dei proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali, alle disposizioni innovative introdotte dal presente Regolamento, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito agli articoli 3, 8, 9, 13, 15, 16, 17.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono automaticamente abrogate le seguenti ordinanze sindacali:
 - a. n. 50 del 14/2/2006 "Disposizioni in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

- b. n. 444 del 9/10/2008 “Piccioni urbanizzati - Pulizia, disinfestazione degli immobili e misure di impedimento delle soste abituali o permanenti”;
- c. n. 269 del 7/6/2010 “Disposizioni in merito alla detenzione di equini, bovini, ovini, caprini, suini ed animali da cortile nel territorio comunale”;
- d. n. 368 del 20/7/2010 “Tutela della sicurezza urbana - Misure di prevenzione dall’incuria e dal degrado delle aree private nell’ambito del territorio comunale”.